

NOTIZIARIO

n.

33

2026

BONUS COLONNINE 2026 – VIA ALLE DOMANDE DAL 22.09.2026

Riepilogo della disciplina

ENTI SPORTIVI – CHIARIMENTI REGIME FISCALE

Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH**ATTO TRIBUTARIO NON NOTIFICATO: QUANDO PARTONO I 60 GIORNI**

Chi acquisisce copia di un avviso di accertamento, attraverso un autonomo accesso agli atti, non può attendere una successiva notificazione formale per impugnarlo. Dal momento in cui il contribuente ha piena ed effettiva conoscenza dell'atto, decorre il termine perentorio di **sessanta giorni** previsto per il ricorso tributario, anche se la notificazione è nulla o inesistente. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n.24973 del 3 settembre 2026, che ha rigettato il ricorso di un contribuente e confermato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, REATI 231 E TUTELA RAFFORZATA PER I DANNI NEL D.LGS 160 2026

Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [DLgs.160/2026](#), in vigore dal 30 settembre, per l'adeguamento della disciplina italiana ai casi di **uso illecito dei sistemi di IA**. Tenendo conto del livello di controllo effettivo che le aziende hanno su questi strumenti, in particolare, si introduce un regime di tutela processuale rafforzata per chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno causato da un sistema di IA.

Per le aziende la novità principale è l'introduzione nel codice penale del nuovo art.437-bis c.p., che punisce chi si occupa della progettazione, dell'addestramento o dell'immissione sul mercato di sistemi di IA "ad alto rischio", e omette le misure tecniche necessarie a prevenire malfunzionamenti o manomissioni, oppure trascura la necessaria supervisione umana, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone: pena da uno a cinque anni di reclusione, che sale da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. È punita, inoltre, con pene da due a sei anni (fino a dieci se coinvolta la sicurezza statale), l'alterazione indebita di questi sistemi ad alto rischio, sempre in presenza di un pericolo per l'incolumità pubblica o individuale. Si attendono ulteriori decreti attuativi su altri aspetti del regolamento europeo AI ACT.

AUTO PRIVATA PER LAVORO: QUANDO IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIMBORSO CHILOMETRICO

Con l'ordinanza n.24114 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che quando il lavoratore utilizza la propria autovettura per spostamenti legati all'attività lavorativa, il **diritto al**

rimborso delle spese **dipende da quanto previsto dal contratto collettivo e dal contratto individuale.**

Nel caso specifico un autista di un'azienda di trasporto pubblico si recava ogni giorno con la propria auto a recuperare il mezzo aziendale al deposito situato fuori dal Comune sede di lavoro, da contratto, in assenza di autorizzazione scritta ma per prassi consolidata, mai contestata dal datore di lavoro. Per questo aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute.

ASSEMBLEE A DISTANZA: LE REGOLE DAL 1° OTTOBRE

Dal 1° ottobre 2026 termina definitivamente il regime speciale, introdotto durante l'emergenza Covid, per lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza. Con la scadenza dell'ultima proroga dell'articolo 106 del Dl 18/2020, fissata al 30 settembre 2026, tornano a trovare piena applicazione le regole ordinarie, con differenze rilevanti tra Srl e Spa:

1. Per le **società a responsabilità limitata** resta possibile svolgere l'assemblea con i partecipanti collegati mediante strumenti di telecomunicazione, anche quando lo statuto non contiene una specifica clausola che lo autorizzi.
2. Nelle **Spa**, per consentire ai soci di intervenire in assemblea mediante collegamento audio o video è necessaria, in via ordinaria, un'apposita previsione contenuta nello statuto. In mancanza di tale clausola, i soci devono partecipare fisicamente all'assemblea.

Amministratori e sindaci, invece, possono sempre partecipare alla riunione a distanza.

BONUS COLONNINE 2026 - VIA ALLE DOMANDE DAL 22.09.2026

Il cd. Bonus colonnine prevede fino a 1.500 euro di bonus per i privati e 8.000 per i condomini. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina, analizzando chi sono i beneficiari, la documentazione necessaria e come presentare la domanda.

BONUS COLONNINE 2026 - VIA ALLE DOMANDE DAL 22.09.2026	
PREMESSA	Il MIMIT con il DPCM "Automotive", indirizza risorse per il sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti: ◆ produttivi, ◆ ricerca, sviluppo e innovazione. Per quanto riguarda l'incentivo cd. "Bonus colonnine" le regole sono state rese note dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) tramite il Decreto Direttoriale 11 settembre.
I BENEFICIARI	Possono beneficiare del bonus colonnine le persone fisiche residenti in Italia e i condomini. Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2027. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE dal 22 settembre 2026 al 31 gennaio 2027  Il decreto prevede che lo sportello possa chiudere prima del 31 gennaio in caso di esaurimento delle risorse; in quel caso le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Occorre, inoltre, prestare attenzione al fatto che, per espressa previsione, ciascun richiedente può presentare una sola domanda; se la prima è

	improcedibile, è consentito presentarne soltanto un'altra, entro i termini e nei limiti delle risorse. L'accesso può essere effettuato tramite: ◆ sistema pubblico di identità digitale (SPID), ◆ carta d'identità elettronica (CIE) ◆ carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l'accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.						
SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili per il bonus colonnine sono le seguenti: <table border="1"> <tr> <td>ANNUALITÀ 2026</td><td>infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026</td></tr> <tr> <td>ANNUALITÀ 2027-2029</td><td>le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità</td></tr> <tr> <td>ANNUALITÀ 2030</td><td>le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.</td></tr> </table> Ricordiamo che le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026 e il contributo è previsto dal DPCM 10 giugno 2026.	ANNUALITÀ 2026	infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026	ANNUALITÀ 2027-2029	le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità	ANNUALITÀ 2030	le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.
ANNUALITÀ 2026	infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026						
ANNUALITÀ 2027-2029	le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità						
ANNUALITÀ 2030	le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.						
DOCUMENTAZIONE	Prima di presentare la domanda, è necessario verificare il possesso dei seguenti documenti: ◆ documento d'identità e codice fiscale, ◆ fatture relative all'intervento, ◆ prova dei pagamenti, ◆ dichiarazione di conformità dell'installatore, ◆ IBAN intestato al beneficiario, ◆ PEC attiva,						

◆ per i condomini, documentazione dell'amministratore e delibera assembleare, ove richiesta.

 Il decreto indica chiaramente che i pagamenti devono essere effettuati tramite **bonifico bancario, SEPA Credit Transfer oppure carta di credito/debito intestata al beneficiario**, attraverso un conto intestato al beneficiario.

**TABELLA
RIEPILOGATIVA**

BENEFICIARI	persone fisiche e condomini
APERTURA DOMANDE	ore 12.00 del 22 settembre 2026
SCADENZA	ore 12.00 del 31 gennaio 2027 (o prima in caso di esaurimento risorse)
INSTALLAZIONI 2026 AMMESSE	completate dal 26 giugno al 31 dicembre 2026

ENTI SPORTIVI - CHIARIMENTI REGIME FISCALE

La circolare n.7/E del 07.08.2026 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti sul regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici (D.Lgs 36/2021).

In questa scheda si riepiloga la compatibilità tra regime fiscale degli enti sportivi e la decommercializzazione ai fini IRES e IVA.

ENTI SPORTIVI - CHIARIMENTI REGIME FISCALE	
PREMESSA	Con la circolare n.7/E del 07.08.2026 , l'Agenzia delle Entrate chiarisce un punto importante per le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) : la possibilità prevista dalla Riforma dello Sport di distribuire, entro determinati limiti, una parte degli utili ai soci, non è compatibile con il regime fiscale di decommercializzazione previsto per determinati corrispettivi ricevuti da soci e tesserati.
LA SSD DEVE SCEGLIERE QUALE MODELLO ADOTTARE	Il D.Lgs. 36/2021 consente alle SSD costituite in forma societaria di adottare un modello di cosiddetta “lucratività attenuata”. In sostanza, lo statuto può prevedere, entro precisi limiti, la possibilità di destinare una parte degli utili alla remunerazione dei soci o all'incremento del capitale sociale. Questa possibilità, tuttavia, ha conseguenze fiscali importanti. Per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'art.148 del Tuir e dall'art.4 del D.P.R. 633/1972, lo statuto deve contenere il divieto assoluto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci. Secondo i chiarimenti esaminati nel documento, le due possibilità sono alternative: una SSD che preveda statutariamente la distribuzione parziale degli utili non può contemporaneamente beneficiare della decommercializzazione fiscale dei corrispettivi versati da soci e tesserati.
COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE	Le SSD possono trovarsi, in pratica, davanti a due modelli.

**SSD CON
DIVIETO
ASSOLUTO DI
DISTRIBUZIONE
DEGLI UTILI**

Lo statuto esclude qualsiasi distribuzione di utili, avanzi, riserve e capitale ai soci. In questo caso, se sono rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla normativa, i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali possono beneficiare della decommercializzazione: non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e sono esclusi dal campo di applicazione IVA secondo il regime illustrato nel documento.

**SSD CON
“LUCRATIVITÀ
ATTENUATA”**

Lo statuto ammette la possibilità di distribuire una quota degli utili o di rivalutare/rimborsare il capitale nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 36/2021. La società mantiene la qualifica di SSD e può restare iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ma perde il beneficio della decommercializzazione dei corrispettivi specifici. Le somme versate da soci e tesserati per corsi, attività e servizi diventano, quindi, ricavi commerciali, rilevanti ai fini IRES e IVA secondo le regole ordinarie.

La scelta deve essere valutata già in fase di redazione o modifica dello statuto.

Se la SSD vuole mantenere la decommercializzazione ai fini IRES e IVA, secondo il documento lo statuto deve:

- ◆ rinunciare alla facoltà di “lucratività attenuata” prevista dall'art.8 del D.Lgs. 36/2021;
- ◆ prevedere espressamente il divieto assoluto di distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve e capitale per tutta la durata della società.

	Se, invece, la SSD vuole consentire una distribuzione parziale degli utili, potrà utilizzare le possibilità previste dalla Riforma dello Sport, ma dovrà assoggettare i corrispettivi specifici alle ordinarie regole fiscali.
EFFETTI ANCHE SUL REGIME DELLA LEGGE 398/1991	La scelta incide anche sull'eventuale applicazione del regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991. Il documento ricorda che le SSD possono accedere a tale regime, ricorrendone le condizioni, se nel periodo d'imposta precedente i proventi commerciali non hanno superato 400.000 euro. Se la SSD adotta la lucratività attenuata e perde la decommercializzazione, anche le somme pagate da soci, tesserati e atleti per corsi e attività sportive diventano ricavi commerciali. Questi importi devono quindi essere sommati, ad esempio, ai ricavi da sponsorizzazioni, pubblicità e altre attività commerciali nel calcolo del limite di 400.000 euro. Questo può aumentare sensibilmente il volume dei ricavi commerciali e rendere più facile il superamento della soglia, con conseguente uscita dal regime della Legge 398/1991 secondo le modalità indicate nel documento.
IN SINTESI	Per le SSD, la scelta tra distribuire parzialmente gli utili e mantenere la decommercializzazione fiscale dei corrispettivi specifici non è soltanto una scelta statutaria, ma ha effetti diretti sulla gestione fiscale della società. Prima di costituire una nuova SSD o modificare uno statuto esistente è, quindi, opportuno valutare: ◆ se i soci intendono ottenere una remunerazione del capitale investito; ◆ quanto incidono sul bilancio le quote e le rette versate da soci e tesserati; ◆ quale sarebbe l'impatto dell'assoggettamento di tali entrate a IRES e IVA; ◆ quali effetti potrebbero derivare sul limite di 400.000 euro previsto dalla Legge 398/1991.

	La scelta del modello statutario deve, quindi, essere effettuata considerando insieme assetto societario, modalità di finanziamento e conseguenze fiscali.
--	--

Giuseppe Iannibelli